

Il Giudice di Pace di Ravenna Dr. RICCI M.
ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di _____
den. to c/o _____

Studio Avv. Zisa Mario del Foro di Ferrara, suo difensore di fiducia.
Libero - presente

IMPUTATO

per il reato p. e p. dall'art. 726 c.p. per aver compiuto, in un luogo pubblico
(Riserva Naturale Statale Duna costiera ravennate e foce torrente Bevano),
atti contrari alla pubblica decenza (era completamente nudo con gli organi
genitali ben in vista).
In Ravenna il 27.05.2012.

La parte offesa è Lo Stato
All'offerta sanzionata il P.M. rappresentato dal V.P.O. Dr. Manoli chiede la
condanna ad € 900 di multa.
La difesa chiede l'assoluzione con formula piena.

Fatto e diritto

Il Corpo Forestale dello Stato il 27 maggio 2012 effettuava un intervento
nella spiaggia di Lido di Dante e in particolare il Sovrintendente
_____ sentito come teste, dichiarava di aver constatato

che in quella spiaggia vi erano persone senza costume; i soggetti
identificati nell'occasione, erano segnalati al Procuratore della
Repubblica Cincondariale per la violazione dell'art.726 c.p., e citati a
giudizio avanti il Giudice di Pace di Ravenna per l'adempimento del
00.05.2013. L'imputato _____ si difendeva, non negando il

reato nella sua materialità, bensì allegando, da un lato, l'insoffribilità
della condotta per essere stato praticato il nudismo, in forma "servizi",
(vale a dire su un tratto dell'arenile appurato di circa 300 metri e non
frequentato da altri), dall'altro, la loro buona fede nel ritenere lecita la
condotta a seguito dei ripetuti segnali positivi in materia provenienti
dagli organi dell'Amministrazione pubblica, in particolare quella
regionale. L'istruttoria dibattimentale, condotta nell'acquisizione della
documentazione prodotta dalle difese e nell'esame dei testi indetti da
entrambe le parti, ha evidenziato che:

- da oltre 20 anni un tratto della spiaggia libera di Lido di Dante (prima
la zona prossima alle foci del Bevano, poi quella a sud del cempiglio
"Classe", prima dell'area dedicata alla riproduzione del "frattino" non
frequente e lontana dal centro abitato, è meta di nudisti;
- tale situazione di fatto ha avuto una certa risonanza nella stampa ed è
segnalata dalla guida turistica internazionale di naturismo;
- il fenomeno è stato ripetutamente posto all'attenzione dei
rappresentanti di interessi pubblici (comitato cittadino, Comune,
Regione) da parte degli associati all'ANER - Associazione Naturalisti
Emiliano Romagnoli - e ad una prassi di abituale tolleranza si è
aggiunto un interessamento degli amministratori, e la propensione alla
regolamentazione del fenomeno stesso;

- non vi è segnalatica in loco che vieti espressamente il naturismo.

Ciò posto in fatto, occorre ora valutare se, nella situazione così
definita, il medesimo integrale rappresenti o meno un atto contrario alla
pubblica decenza, intesa, quest'ultima, come quel complesso di regole
minime di convivenza e di decoro che conformano la convivenza
sociale in un certo momento storico, la violazione delle quali suscita
nella generalità fastidio o repulisti.

E' fuori di dubbio che il bene immateriale tutelato dalla norma (al pari di
altro analogo quale il pudore di cui agli art. 527 e 529 c.p.) è destinato a
seguire l'evoluzione culturale e del costume della compagine sociale e,
di più, a mutare nel tempo. Nella valutazione di tale mutamento non si
può prescindere dalla constatazione che, in particolare modo nel
momento storico attuale, un elemento che concorre a delineare il livello
del comune sentimento di decenza è rappresentato dalle condizioni
ambientali in relazione alle quali può essere attuato. Il principio è stato
affermato dal Supremo Collegio (Cass.S.U.I. 1.10.1991 in Foro It. II
284) a proposito dell'analogo problema della rilevanza penale della
vendita di materiale pornografico offerto non indiscriminatamente al
pubblico, ma con particolari modalità di riservatezza e di castità:
"nell'accertamento" dell'offesa che il comune senso del pudore può
"risentire per effetto di comportamenti" determinati, sono da considerare
fra gli indici di "valutazione idonei a condizionare, in un determinato
momento storico, il prodursi dell'offesa", anche il contesto ambientale
nel quale i comportamenti sono attuati ed il grado e le modalità della
pubblicità ad esso conferite. Se, dunque, le condizioni di tempo e di
luogo non sono estranee alla valutazione dell'offensività di certi
atteggiamenti astrattamente "indecenti" (c. anche Cass. Sez. III, 124 del
7.1.1981 "l'esposizione del seno da parte di una donna la "determinante
circo-stanza ... - stagione estiva, "spiaggia - non costituisce reato ...") il
giudizio odierno avrà per oggetto non già l'esposizione dei genitali in sé,
ma il medesimo così come praticato dagli offesi imputati, vale a dire in
un'area lontana dalle spiagge abitualmente frequentate, segnalata, non
visibile dal centro abitato o dagli accessi al lido, da oltre un ventennio
notoriamente meta di nudisti ed, infine, praticato senza alcuna
ostentazione o provocazione, ma in maniera naturale, discreta e
composta: l'istruttoria dibattimentale ha infatti accertato che l'odierno
imputato era seduto e stava leggendo il giornale.

L'osservazione diretta dell'attuale realtà sociale, dimostra che ad una
sempre più rapida modificazione dei costumi di cui è possibile prendere
atto anche solo notando la dilagante esposizione (spesso con un esplicito
richiamo erotico) del nudo - nelle rappresentazioni cinematografiche e
televsive, nelle riviste e nei periodici a larga diffusione, nei messaggi
pubblicitari - si accompagna una generalizzata sensibilità di fenomeni
innovativi del costume sociale in senso liberale.

Prevale, cioè, anche di fronte ad atteggiamenti non condivisi dall'uomo
medio, il rispetto dell'altra libertà e, dunque, la tolleranza anche verso
forme di estraneazione della personalità inconcepibili fino a non molto
tempo fa. Questa generalizzata patente di licità che la collettività
riconosce a tutto ciò che, anche se talora addirittura giudicato come
diversivo, non lede i diritti altrui, è un dato di fatto del quale, nella
misura in cui contribuisce a formare la coscienza collettiva ed il
costume, non può non tener conto, indipendentemente da ogni giudizio
morale.

Infatti, non è compito del giudice valutare se il mutamento del costume
sentire rappresenti una evoluzione o una involuzione del costume,
dovendo egli limitarsi, alla stregua del detto normativo e *revertendo* in
che misura un certo comportamento che riguarda la sfera della decenza
sia accettato dalla collettività.

Ritiene questo Giudice che per la argomentazione ora svolta, in
particolare per quella generalizzata e crescente tolleranza nella realtà
sociale verso la "diversità" purché non imposta indiscriminatamente e
non lesiva dell'altra libertà, si debba concludere che il sentimento
medio della collettività, che dimostra di tollerare ben altro genere di
aggressioni alla sfera del decoro e del pudore ad opera dei mezzi di
comunicazione, non siano affatto lesi dalla pratica del medesimo nelle
condizioni e con le modalità sopra descritte e che caratterizzano il caso
di specie. Condizioni e modalità che fanno perdere al medesimo integrale
l'identità lesiva del sentimento di decoro e di costanza proprio
dalla maggioranza dei consociati e lo rendono, sotto questo profilo
inoffensivo, anche se svolto in luogo pubblico quale è la spiaggia.

L'imputato deve, pertanto, essere assolto dal reato ascritto per
insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Visto l'art.530 co 2 c.p.p.

assolve

L'imputato _____ per il reato di
cui all'art. 726 c.p. perché il fatto non sussiste
Riserva 60 giorni per il deposito della motivazione.
Ravenna 03.10.2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 03.10.2013
Il Giudice di Pace
Ricci M. Maria

N. 380/13 Reg. Sent.
N. 152/13 R.G. di P.
N. 83/12 R.G. N.R.
Sentenza

In data 03/10/2013

Depositata

In data 04/11/2013

Trasmesso per il V° P.M. e P.

Il _____

V° P.G. Il _____

Estimato contumaciamente

Il _____

Impugnata sic

Il _____

Il Cancelliere

Il _____

Passata in giudicato

Il _____

Il Cancelliere

Inviato estratto al P.M. per ecc.

Il _____

N. _____ R. Esce. P.3

N. _____ R. R. C.

Redatta scheda

Il _____

Il Cancelliere

Il _____